

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 7 dicembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Art. 30a **Formazione professionale di base**
(art. 30 cpv. 1 lett. b LStr; art. 14 LAsi)

¹ Per consentire a uno straniero senza statuto di soggiorno regolare di acquisire una formazione professionale di base è possibile rilasciargli un permesso di dimora per la durata della formazione, se:

- a. il richiedente ha frequentato la scuola dell'obbligo ininterrottamente per almeno cinque anni in Svizzera e ha successivamente presentato una domanda entro dodici mesi; la partecipazione a offerte di formazione transitoria senza attività lucrativa è contabilizzata come periodo di scuola dell'obbligo;
- b. vi è la domanda di un datore di lavoro del richiedente secondo l'articolo 18 lettera b LStr;
- c. sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStr;
- d. il richiedente è ben integrato;
- e. si conforma all'ordinamento giuridico; e
- f. rivela la sua identità.

² Al termine della formazione il permesso può essere prorogato se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 31.

³ I genitori, i fratelli e le sorelle della persona interessata possono ottenere un permesso di dimora se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 31.

¹ **RS 142.201**

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2013.

7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova